

Catania 27.3.2020

Gent.ma sig.ra Presidente Sezione Lavoro Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda

p.c.

Egr. sig. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Catania

Gent.ma sig.ra Presidente,

Le scrivo per segnalarLe alcune criticità emerse nella gestione dei procedimenti d'urgenza, nella vigenza del D.L8.3.2020 n.11 prima, e del D.L. 17.3.2020 n.18 poi.

Come è noto l'art.83 di quest'ultimo, nel prevedere il rinvio di tutti i procedimenti civili e penali pendenti a data successiva al 15 aprile 2020, esclude i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e tutti quelli in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

E' avvenuto che alcuni Giudici della sezione abbiano tenuto le udienze, che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto, con buona soddisfazione dei partecipanti.

Altri Giudici hanno invece fatto applicazione dell'art. 83 comma 7 lettera h, secondo cui lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti può avvenire mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Detti Magistrati, sulla scorta della considerazione che nei procedimenti in oggetto " non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti", hanno disposto con apposita ordinanza che l'udienza si svolga secondo le modalità previste dall'art.83, comma 7 lettera h citato; hanno concesso un termine breve per il deposito di note, prevedendo una lunghezza massima delle stesse, e l'avvertimento che il mancato deposito entro il termine indicato sarebbe equivalso ad assenza dall'udienza, con conseguente provvedimento di non luogo a provvedere;infine hanno onerato la parte ricorrente della notifica alla controparte ove non costituita.

Non ci sfugge la difficoltà di contemperare le esigenze di celerità nella trattazione dei procedimenti urgenti e quelle di salvaguardia della salute di tutti gli operatori della giustizia, oltre che delle parti interessate, e lo sforzo da parte degli Uffici di trovare la migliore soluzione possibile.

E' pertanto in uno spirito costruttivo che Le segnaliamo i seguenti aspetti problematici.

- 1. la previsione dell'art. 83 comma 7 lettera h appare pensata con riferimento al processo civile ordinario e male si attaglia al processo del lavoro, nel quale è sempre prevista la partecipazione alla udienza, oltre che dei difensori, anche delle parti. Appare quindi inesatto affermare che nei procedimenti cautelari che si svolgono avanti il Giudice del lavoro, anche se ad istruttoria compiuta, "non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti".
- 2. Nei procedimenti ex art. 700 c.p.c. non si verificano in corso di causa preclusioni o decadenze sia in ordine alla introduzione di profili di illiceità e argomentazioni nuove, sia in ordine alla produzione documentale. Questo significa, da un lato, che il difensore ha il diritto di introdurre nova sino alla udienza di discussione, dall'altro che deve poter controdedurre qualora ad introdurre argomenti nuovi sia la propria controparte.

La discussione orale, prima che il Giudice trattenga la causa in decisione, è pertanto di fondamentale importanza, per un compiuto esercizio del diritto di difesa, che appare, diversamente, eccessivamente compromesso.

3.La previsione della estinzione del procedimento in caso di mancato deposito delle note autorizzate appare francamente abnorme, sia con riferimento alla tutt'altro che pacifica impossibilità di applicare l'art. 309 c.p.c. ai procedimenti cautelari, sia avuto riguardo al particolare stato di emergenza e di difficoltà nel quale gli avvocati si trovano attualmente costretti a svolgere la loro attività, e alla impossibilità di mettere in atto, in caso di impedimento, una sostituzione di altro collega, come avviene rispetto alla presenza in udienza.

4.La previsione nel decreto legge di un "deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", tradotto nelle ordinanze dei Giudici del lavoro in una "lunghezza massima di due pagine, formato Times New Roman, dimensione 14, spaziatura 1,5", ancora una volta può andar bene per la precisazione delle conclusioni nel rito civile ordinario, operando le preclusioni proprie del rito. La compressione delle difese finali, necessariamente limitate in uno scritto tanto breve, non è accettabile con riferimento al rito del lavoro in generale, e, a maggior ragione, con riferimento al procedimento cautelare.

5.L'obbligo di notificare le ordinanze alla parte non costituita, laddove questa non sia soggetto munito di PEC (ipotesi non rara se si pensa che attualmente né alla Pubblica Amministrazione né all'INPS è consentita di fatto la notifica via PEC), espone gli avvocati al rischio di doversi recare presso l'Ufficio Notifiche di persona.

In conclusione, riteniamo che la modalità di tenuta dell'udienza prevista dalla lettera f del più volte citato comma 7, vale a dire in videoconferenza, sia quella che meglio coniuga le esigenze di rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa con quelle di tutela della salute di tutti noi.

Detta modalità peraltro presuppone una dotazione informatica ed una abilità davvero minime, di cui tutti, Magistrati e Avvocati, sono sicuramente in possesso.

Le chiediamo pertanto di voler tenere presenti, nella elaborazione delle linee guida, queste nostre osservazioni, frutto anche delle segnalazioni di molti colleghi, manifestandoLe la piena disponibilità al confronto sui tanti problemi che ci troveremo costretti ad affrontare.

Convinti che siamo tutti mossi dal comune intento di continuare a far funzionare la macchina giudiziaria, in modo da limitare gli inevitabili danni che tutta questa incredibile situazione porterà con sé, a Lei ed a tutti i Giudici della sezione porgiamo la nostra offerta di collaborazione e il nostro augurio di buona vita

Il Presidente Palma Balsamo